

Reg. Gen. n. 29
del 08-01-2022



Comune di Buccheri
“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”
P.zza Toselli, 1
Tel 0931880359 – Fax 0931880559

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 1 del 08.01.2022

Oggetto: Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel territorio del Comune di Buccheri.

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 87 del 31.08.2021;

Visto il Decreto Legge n.221 del 24.12.2021;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 24.12.2021;

Visto il Decreto Legge n. 229 del 30.12.2021;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 31.12.2021;

Visto il Decreto Legge 05.01.2022;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 05.01.2022;

Vista l’Ordinanza n.1 del 07.01.2022 del Presidente della Regione Siciliana;

Sentita la competente ASP territoriale;

Considerati tutti i precedenti provvedimenti emanati in materia ai vari livelli e tuttora in vigore;

Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi nel Comune di Buccheri che, nelle ultime 72 ore, ha visto un aumento incontrollabile dei soggetti positivi;

Vista la nota 44/DSA del 07.01.2022 dell’ASP;

Vista la nota 1008/CGC del 07.01.2022 a firma del Dott. Ugo Mazzili dell’ASP, con la quale si precisa che “...tutti i comuni della provincia hanno superato la predetta soglia (250/100.000), ad eccezione del comune di Cassaro....” – “..... si propone che i sindaci interessati intraprendano urgenti misure correttive locali per arginare il fenomeno....”;

Vista la nota 46/DSA del 07.01.2022 dell’ASP, con la quale si comunica un indice di contagio di 437/100.000 e si suggerisce al comune di Buccheri l’applicazione di misure di contenimento;

Considerato che si assiste ad un ritardo nei tracciamenti e nel sistema di comunicazione dei dati, tali per cui gli stessi dati in possesso dell’ASP risultano anacronistici e non rispondenti alla reale situazione, ben più allarmante di quanto appare, così come si evince dagli esiti dei tamponi effettuati fino alla giornata odierna dalle Farmacie, dai Laboratori abilitati e dai laboratori delegati dalla stessa ASP;

Accertato che il CTS Sicilia, come raccomandato dal DASOE, ha confermato che nell'individuazione delle zone a maggior rischio di diffusione del contagio dovranno essere tenute in considerazione oltre che l'incidenza settimanale e la copertura vaccinale con seconda dose, anche il fisiologico ritardo nei tracciamenti ed il mancato raggiungimento di adeguati standard di copertura con la dose booster nella platea degli aventi diritto;

Considerato che oggi il reale indice di contagio nel Comune di Buccheri risulta essere non inferiore a 1.615/100.000 dato ancora calcolato al ribasso rispetto alla ben peggiore situazione reale;

Preso atto che solo per mero errore, dovuto ad un "corto circuito" nella trasmissione dei dati da parte di ASP alla Regione Siciliana, il Comune di Buccheri non risulta inserito in ZONA ARANCIONE;

Considerata la Pec urgente inviata dal sottoscritto Sindaco del Comune di Buccheri e regolarmente consegnata alle ore 09.53 all'indirizzo della Direzione Sanitaria Provinciale di Siracusa;

Considerato altresì che occorre tutelare, in particolar modo la popolazione studentesca, evitando il più possibile la diffusione del virus negli ambienti scolastici, in cui sono presenti bambini per lo più privi di copertura vaccinale;

Tenuto conto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza, che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e la diffusione del virus che potrebbe, altresì, compromettere finanche il sistema dei servizi essenziali;

Visto in particolare il carattere dell'urgenza che consiste nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo;

Tenuto conto altresì che il pericolo per la salute pubblica risulta essere effettivo;

Visto l'art. 50 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000;

Riconosciuta la propria competenza e fatte salve le clausole delle proprie precedenti ordinanze che non risultino in contrasto con le seguenti disposizioni;

ORDINA

- 1 La sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale **dal giorno 10 Gennaio al giorno 19 Gennaio compresi con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore;**
- 2 Il divieto assoluto di assembramenti su tutto il territorio comunale;
- 3 L'obbligo di indossare sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi in cui, per le loro caratteristiche o per le circostanze di fatto, non sia possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 mt ed, in particolare, in Piazza Roma, Via Vittorio Emanuele, Villa Comunale, Cimitero Comunale ed impianti sportivi;
- 4 L'obbligo di rispettare, all'interno dei pubblici esercizi autorizzati, il numero massimo di accessi consentiti e l'utilizzo dei DPI secondo quanto disposto dalle linee guida ministeriali;
- 5 L'obbligo per gli operatori del mercato settimanale, per gli esercizi commerciali e per i venditori ambulanti, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento di commercio al dettaglio ed a quanto previsto per il settore di riferimento.

AVVERTE

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle leggi vigenti;
- la presente ordinanza è valida **dal 9 Gennaio 2022 e sino al giorno 19 Gennaio 2022 compresi;**
- la presente ordinanza integra o meglio specifica le disposizioni nazionali e regionali già vigenti;

- allo scadere della presente Ordinanza, salvo eventuale ulteriore proroga, continuano a rimanere in vigore le vigenti disposizioni normative.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Buccheri e la notifica della stessa a:

1. Stazione Carabinieri di Buccheri;
2. Comando di Polizia Municipale di Buccheri;
3. UTG - Prefettura di Siracusa;
4. Questura di Siracusa;
5. All'Istituto Comprensivo "Valle dell'Anapo".

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di emissione;
- al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla data di emissione.

Tutti i soggetti preposti per legge sono tenuti a fare osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale in Buccheri



Il Sindaco
Avv. Alessandro Caiazzo